



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 83

Prot. n. 8320

Anno 2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 9 e 24 gennaio 2013;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – DSPS, istituito con delibera del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in riunione congiunta del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3 (Sede amministrativa)

2. Il Dipartimento ha la propria sede legale presso il Polo delle Scienze sociali dell’Università degli studi di Firenze, via delle Pandette, 32.

Art. 4 (Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell’ambito di convenzioni, di accordi o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari e interdipartimentali, e delle Unità di ricerca, di cui il Dipartimento fa parte.
3. Per lo svolgimento di specifiche attività legate alle finalità del Dipartimento, è inoltre consentito l’accesso al Dipartimento, alle sue strutture ed ai suoi servizi, previa autorizzazione del Direttore, a



soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. L'autorizzazione deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, nonché i termini della copertura assicurativa.

Art. 5

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 6

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, come previsto dall'art. 26, comma 1, dello Statuto, è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno.
2. In particolare, come previsto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, del Regolamento dei Dipartimenti, promuove e organizza:
 - a) la ricerca scientifica, anche attraverso l'istituzione di Centri di ricerca e Unità di ricerca;
 - b) i corsi di studio;
 - c) i dottorati di ricerca, i corsi di perfezionamento, i master;
 - d) le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca;
 - e) le attività di consulenza scientifica o tecnologica, sulla base di contratti o convenzioni;
 - f) la collaborazione, da parte dei professori e ricercatori afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate dall'Ateneo;
 - g) i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso il sostegno allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.
3. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.



Art. 7

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11 e 12 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio soggetti esterni al Dipartimento o al Consiglio di Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 8

(Consiglio di Dipartimento: convocazione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
3. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
4. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
5. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.

Art. 9

(Consiglio di Dipartimento: competenze e norme di funzionamento)

1. Al Consiglio di Dipartimento competono la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche e didattiche, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, e le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione. Il Consiglio delibera in merito alle competenze definite in particolare all'art. 13, commi 3 e 4, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 48, commi 1 e 3, lett. b), c), primo periodo, ed e), dello Statuto, e l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.



3. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
4. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 3, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono assunte a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta dallo Statuto o dalla normativa una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute del Consiglio, come previsto dall'art. 10, comma 6, del Regolamento dei Dipartimenti, sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati

Art. 10

(Consiglio di Dipartimento: verbalizzazione delle sedute)

1. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
2. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, nella seduta successiva. In quest'ultimo caso, il Direttore provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Dipartimento copia del verbale da approvare.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento, sulla base di procedure comuni deliberate dagli organi di Governo di Ateneo.

Art. 11

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.



2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.

Art. 12

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze, composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, ha funzioni di consulenza e di proposta, e coadiuva gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.
2. La Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da sei professori e ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto, sulla base di proposte che garantiscano la massima rappresentanza disciplinare.
3. Le elezioni dei componenti di cui al comma 2 sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Le proposte devono essere presentate presso gli uffici del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle elezioni. Il Direttore provvede alla pubblicizzazione delle proposte, anche sul sito web del Dipartimento, e alla costituzione del seggio elettorale.
4. I componenti di cui al comma 2 durano in carica quattro anni, e possono essere rieletti una sola volta consecutiva. In caso di cessazione anticipata di alcuno dei componenti si provvede al rinnovo entro il termine di cui al comma 3. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. La carica di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione è incompatibile con la carica di componente della Giunta del Dipartimento.

Art. 13

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 15 giorni di anticipo.
3. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede a una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.



4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.
6. Il Presidente convoca e dirige i lavori della Commissione.

Art. 14

(Direttore del Dipartimento: funzioni e attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, in particolare quelle indicate all'art. 16, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 15

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 16

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) otto professori e ricercatori;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti di detto personale nel Consiglio;
 - d) un rappresentante degli studenti, eletto da e tra gli studenti membri del Consiglio di Dipartimento;
 - e) un rappresentante dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra i dottorandi e gli assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipano altresì alle sedute il Responsabile amministrativo e il Vice Direttore, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Per i componenti della Giunta



di cui alla lettera b) del comma 1, le elezioni avvengono sulla base di candidature presentate presso gli uffici del Dipartimento almeno 20 giorni prima delle elezioni. Qualora le candidature fossero in numero inferiore agli eligendi, ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento può essere votato. Il Direttore provvede alla pubblicizzazione delle candidature, anche sul sito web del Dipartimento, e alla costituzione del seggio elettorale.

4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un massimo di quattro nominativi per le rappresentanze di cui al comma 1 lett. b), e per un solo nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1 lett. c), d) ed e). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. b) e c); in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; risulta eletto il più giovane di età per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. d) ed e).
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione non risulti valida, il Direttore provvede ad una seconda convocazione entro 15 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
7. La carica di componente della Giunta è incompatibile con la carica di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento.

Art. 17

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'articolo 48 dello Statuto; l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti; gli artt. 8, commi da 1 a 3, 9, commi 3 e 4, e 10, commi da 1 a 3, del presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento, sulla base di procedure comuni deliberate dagli organi di Governo di Ateneo.

Art. 18

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;



- b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 19

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata per la comunicazione all'esterno e nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) l'indicazione del progetto e dell'attività scientifica prevista;
 - c) la nomina del Coordinatore scientifico e, eventualmente, di un Coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - d) i nominativi dei componenti dell'Unità, ivi inclusi eventuali studiosi ed esperti esterni al Dipartimento che possono partecipare all'Unità;
 - e) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca successive alla istituzione, ivi incluse quelle di studiosi ed esperti esterni al Dipartimento, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Coordinatore scientifico.
4. Il Coordinatore scientifico è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
5. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 20

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia



determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa attività e/o produzione scientifica dell'Unità stessa.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del Coordinatore scientifico di cui all'articolo 19, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 21

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta e della Commissione di indirizzo e autovalutazione sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e debbono svolgersi nei quindici giorni successivi.
2. In prima applicazione, le proposte di cui all'art. 12, commi 2 e 3, e le candidature di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente Regolamento devono essere presentate e rese pubbliche almeno 10 giorni prima delle elezioni.

Art. 23

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi